



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Siracusa

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
DOCUMENTO INFORMATIVO

I tirocini formativi non curriculari consentono ai laureati in legge di svolgere un periodo di formazione presso gli Uffici della Giustizia Ordinaria.

In particolare tali tirocini sono i seguenti:

- ✓ tirocinio formativo disciplinato dall'art. 37, commi 4 e 5 , D.L. 6 luglio 2001, n. 98 (conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111) che prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari della magistrature di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati, per consentire lo svolgimento - presso i rispettivi uffici - del primo anno del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense
- ✓ tirocinio formativo disciplinato dall'art. 44 legge 31 dicembre 2012, n. 247, regolamentato dal DM del 17 marzo 2016, n. 58, che prevede la possibilità del praticante avvocato di svolgere, anche a seguito della stipulazione di convenzioni di cui all'art. 37 Legge 111 del 2011, l'attività di praticantato presso gli uffici della giustizia ordinaria per un periodo di 12 mesi
- ✓ tirocinio formativo disciplinato dall'art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 che prevede un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di 18 mesi presso gli Uffici della Giustizia ordinaria

La Procura della Repubblica di Siracusa, in merito alle prime due tipologie di tirocinio, ha stipulato due convenzioni.

La convenzione con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Antonino Galati" dell'Università di Catania permette ai neolaureati di integrare e sviluppare il loro percorso formativo con un periodo di affiancamento ad un magistrato.

La convenzione stipulata con l'Ordine degli Avvocati di Siracusa, invece, permette ai praticanti di integrare il loro percorso professionale, approcciando con il mondo giudiziario nell'ufficio del magistrato del pubblico ministero.

Il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, consente al neolaureato in legge di ottenere una formazione teorico-pratica direttamente presso gli Uffici della Giustizia ordinaria per la durata complessiva di 18 mesi.

Tale tirocinio è valutato per un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per avvocato e notaio, nonché ai fini della frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali. Il tirocinante può svolgere contestualmente altra attività compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio, la partecipazione a corsi e scuole di specializzazione, purché con modalità compatibili con una adeguata formazione.

I laureati in legge che vorranno accedere al tirocinio presso la Procura della Repubblica di Siracusa avranno la possibilità di coadiuvare il magistrato affidatario in tutte le sue attività giudiziarie, con l'obiettivo di maturare quella completa preparazione teorico-pratica che costituisce un presupposto imprescindibile per il superamento di esami e concorsi.

L'analisi delle graduatorie dei vincitori degli ultimi concorsi in magistratura offre indicazioni interessanti: la percentuale degli idonei forti dell'espletamento del tirocinio formativo si è rivelata in incremento esponenziale.

Si passa dal 7,9% (solo 28 su 351) del primo concorso idoneo a ricomprendere i tirocinanti ex art.73 (bandito con d.m. 22.10.2015) al 27,4% (del d.m. 19.10.2016), al 34,5% (del d.m. 31.5.2017), al 52,6% (del d.m. 10.10.2018), fino a raggiungere il 55% (115 su 209 vincitori del concorso) dell'ultimo bandito con d.m. 29.10.2019.

Il tirocinante presso la Procura della Repubblica di Siracusa avrà modo di svolgere le seguenti attività:

✓ Attività nel corso delle indagini preliminari:

Attività di supporto nell'esame e nella definizione dei fascicoli pendenti. Redazione di bozze di provvedimenti (richieste archiviazione, avvisi ex art. 41 5-bis c.p.p., deleghe di indagini, richieste di rinvio a giudizio, richieste di giudizio immediato, richieste di emissione di decreti penali di condanna, richieste di giudizio direttissimo), analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali concernenti le diverse fattispecie di reato e studio dei vari istituti processuali, predisposizione del fascicolo per il dibattimento nei casi di citazione diretta a giudizio;

✓ Attività in relazione alla partecipazione ad udienze dibattimentali e camerali:

Attività di supporto collaborando anche nella preparazione dell'esame dei testimoni e nella redazione di eventuali memorie;

- ✓ Attività in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dagli organi giudicanti:

L'affidatario potrà sottoporre al tirocinante le decisioni adottate da parte degli organi giudicanti onde cooperare alla individuazione di orientamenti giurisprudenziali di merito in linea ovvero contrastanti con le determinazioni assunte dall'ufficio e di analizzarli alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Il tirocinante, in ragione delle necessità organizzative dell'Ufficio, è chiamato a dare un significativo apporto sia nella preparazione e studio delle udienze (anche con riguardo alla sistemazione degli atti di cui all'art. 431 c.p.p.) con l'obiettivo di contribuire al contenimento dei tempi del processo, sia nell'esame dei procedimenti di maggiore importanza per la specificità dell'Ufficio che sono stati individuati, per ragioni numeriche e qualitative, nei reati contro i soggetti vulnerabili e nei reati posti a presidio dell'ambiente e del territorio.

Il tirocinante, ad ogni modo, sarà assegnato a diversi magistrati affidatari che si succederanno tra loro (per periodi di sei mesi ciascuno con riferimento al tirocinio ex art. 73, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98) al fine di perseguire congiuntamente le seguenti finalità:

- ✓ continuità nella formazione del tirocinante;
- ✓ eterogeneità delle materie trattate per una completa preparazione del tirocinante
- ✓ ripartizione dell'apporto del tirocinante

Il tirocinante, inoltre, parteciperà costantemente all'Ufficio Studi da poco istituito, con l'obiettivo di individuare le questioni giurisprudenziali e normative di maggiore rilievo.

Si precisa che come ribadito dall'ultima risoluzione del CSM il tirocinante non sarà destinato a svolgere attività di cancelleria, essendo normativamente previsto che i tirocinanti vengano utilizzati per coadiuvare l'attività del magistrato, e dunque a diretto supporto dell'attività giurisdizionale, ferma restando l'opportunità che il tirocinante conosca le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi.

Il tirocinante dovrà garantire un impegno pari ad almeno 15 ore e non superiore a 20 ore settimanali, includendo le attività che richiedono la presenza presso l'ufficio, e per tale attività potrà accedere ricevere una borsa di studio in misura non superiore ad euro 400 mensili ai sensi dell'art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il tirocinante è obbligato a rispettare il dovere di riservatezza e riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, l'obbligo di segreto

su quanto appreso in ragione della sua attività formativa, il dovere di astenersi da deposizioni testimoniali.

La possibilità di accedere al tirocinio non presenta alcuna restrizione temporale e, pertanto, le domande potranno essere presentate in ogni momento.

1) TIROCINIO ex 73, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98:

Requisiti per l'ammissione:

laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
non aver compiuto i 30 anni di età.

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda va presentata utilizzando l'apposita piattaforma raggiungibile tramite il sito del Ministero della Giustizia. Il vademecum per la presentazione della domanda è consultabile aprendo il seguente link:

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/tirocini_art73_dl69_2013_manuale_utente_backoffice_richiedente_tirocinio.pdf

2) TIROCINIO sulla base della convenzione con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Antonino Galati" dell'Università di Catania ex art. 37 D.L. n. 98/2011 conv. in L. 111/2011

Il tirocinante verrà ammesso durante il percorso di studi previo colloquio sulla base della convenzione stipulata tra la Procura della Repubblica di Siracusa e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania (Scuola di Specializzazione per le professioni legali A. Galati

3) TIROCINIO sulla base della convenzione stipulata con il Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Siracusa

Le domande potranno essere presentate compilando l'apposito modulo presente sul sito della Procura della Repubblica di Siracusa

Si informa inoltre che:

- il magistrato coordinatore dei tirocini è il dott. Stefano Priolo
- ogni ulteriore chiarimento e informazione sul tirocinio può essere richiesta alla Segreteria Amministrativa della Procura della Repubblica di Siracusa al numero 0931752276 o all'indirizzo e-mail stefano.priolo@giustizia.it

Siracusa, 5/9/2023

Il Procuratore della Repubblica
Sabrina Gambino

Il Magistrato Coordinatore dei Tirocini
Stefano Priolo